Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 5 settembre 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 3 giugno 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1963
registro n. 50 Difesa-Esercito, foglio n. 205)

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 543, 485, 606, 514, 615, 617, 567, 468:

BALDINI Luigi, da Orte (Viterbo), sergente maggiore;

GALLANI Massimino, da Neviano degli Arduini (Parma), soldato:

GARAVELLI Emilio, da Alessandria, capitano;

LUZIETTI Remo, da Roma, sergente maggiore;

MAINERDO (non MAINARDI) Luigi, da Barbaresco (Cuneo), sergente maggiore;

MAINERDO (non MAINARDI) Luigi, da Barbaresco (non Neive) (Cuneo), sergente;

MINGO Guglielmo, da Bari, sottotenente;

SILVESTRI Fausto, da Roma, soldato.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131, Bollettino ufficiale 1914, dispensa n. 16, pagine: 425, 443:

GRELLI Enzo, da Ascoli Piceno, sergente maggiore;

VOLPINI Alessandro, da Moretta (Cuneo), sottotenente.

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1914, registro n. 49, foglio n. 154, Bollettino ufficiale 1914, dispensa n. 26, pagina 689:

GALASSI Giuseppe, da Castelfidardo (Ancona), sergente maggiore.

Regio decreto 22 aprile 1915, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1915, registro n. 53, foglio n. 143, Bollettino ufficiale 1915, dispensa n. 23, pagina 785:

NAVA Antonio, da Sesto Calende (Milano), sergente.

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 85, Bollettino ufficiale 1916, dispensa n. 2, pagina 58:

PETRILLO Ottaviano, da Itri (Latina), sergente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 49, Bollettino ufficiale 1916, dispensa n. 75, pagina 4231:

FASULO Giuseppe, da Novara, tenente.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1916, dispensa n. 106, pagina 6597:

ROSSI Attilio, da Secugnago (Milano), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1, Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 4, pagina 359:

MENOZZI Giovanni, da Venezia, sergente.

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37, Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 12, pagina 989:

DENTI Antoniano, da Tortorici (Messina), aspirante ufficiale.

Decreto luogotenenziale 15 marzo 1917, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1917, registro n. 41, foglio n. 4, Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 23, pagine: 1774, 1785:

DI VINCENZO Saverio, da Andria (Bari), soldato;

SANTAMATO Vincenzo, da Bari, tenente.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146, Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 31, pagina 2699:

OTTAVIANI Francesco, da Sassocorvaro (Pesaro), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 44, pagina 3968:

CALABRESE (non CALABRESI) Giulio, da Roma, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300, Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 60, pagina 5116 (rettificato, nel cognome, con regio decreto 21 gennaio 1929, Bollettino ufficiale 1929, dispensa n. 9, pagina 561)

FAVA DALBERT Virginio (non FAVA Adalberto nè FAVA Dalberto Virgilio), da Portula (Vercelli), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292, Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 68, pagine: 5746, 5781, 5786:

BIRAGHI Carlo, da Milano, sottotenente;

TARENTINI Giovanni, da Manduria (Taranto), tenente;

ZANETTI Giovanni, da Cassano Valcuvia (Varese), soldato.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303, Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 79, pagine: 6567, 6583:

CALABRESE Giulio, da Roma, sottotenente;

MARCANTOGNINI Pasquale, da Fano (Pesaro), carabiniere.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2, Bollettino ufficiale 1918, dispensa n. 3, pagina 264:

MEDETTI Ernesto, da Milano, soldato.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264, Bollettino ufficiale 1918, dispensa n. 15, pagina 1244:

ARTESE Amedeo, da Vasto (Chieti), sottotenente.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli elenchi solenni.

(7526)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. **1173.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Cologna Veneta (Verona).

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Cologna Veneta (Verona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 125. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. **1174.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Orazio Tedone » del Liceo scientifico di Ruvo di Puglia (Bari).

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica « Orazio Tedone » del Liceo scientifico di Ruvo di Puglia (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 126. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 *luglio* 1963, *n.* **1175.**

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un immobile.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dai signori Ricciotti Rodolfo, Ricciotti Renata in Cingolani, Micheletti Anna vedova Ricciotti, Marchetti Luciano, Ricciotti Marino e Marchetti Sauro, al prezzo di L. 130.000, un appezzamento di terreno sito in Ancona, frazione Candia, della superficie di mq. 189, come da atto a rogito notaio dott. Giovanni Chiorrini di Ancona, in data 14 novembre 1962, rep. n. 45057, fascicolo n. 3489, da destinare alla costruzione di un campo di bocce.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 124. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963, n. **1176.**

Autorizzazione all'Opera Nazionale di Assistenza alla Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.) ad accettare una donazione.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.) viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dal comune di Taipana (Udine), con atto a rogito dott. Antonio Pividori, notaio residente in Tarcento, in data 15 novembre 1957, fascicolo n. 11296, repertorio n. 15746, di un appezzamento di terreno della superficie di circa mq. 270, da adibire ad uso della Scuola materna di Prossenicco, frazione del comune di Taipana.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 123. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1963.

Attribuzione di periodi medi di occupazione mensile e di salari medi giornalieri e mensili ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e compagnie di autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi di occupazione media mensile e i salari medi giornalieri e mensili per le sottoelencate cooperative e compagnie di autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Catania

Cooperativa Autotrasporti Pubblici Etna di Catania: salario medio mensile per il periodo 1° gennaio 1963-30 giugno 1963: L. 30.000; salario medio mensile per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1963: L. 36.500;

Roma

Compagnia Trasportatori Locali « Ostiense » di Roma: salario medio giornaliero: L. 800; periodo di occupazione media mensile: giorni 20; decorrenza: 1° marzo 1961;

Compagnia Trasportatori Locali « Trastevere » di Roma: salario medio giornaliero: L. 800; periodo di occupazione media mensile: giorni 19; decorrenza: 1° febbraio 1962.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7808)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1963.

Criteri concernenti la determinazione delle distanze tariffarie per alcuni settori telefonici policentrici e località in essi comprese.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1957, che approva il P.R.T.N.;

Tenuto conto di quanto stabiliscono gli articoli 2 e 3 del medesimo P.R.T.N.;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 22 settembre 1959;

Considerato che nel decreto ministeriale del 3 giugno 1961 non si riscontra alcun elemento utile a stabilire quali distanze si debbano considerare nella tassazione delle comunicazioni telefoniche svolgentesi con i settori indicati con nomi di due o più località;

Ritenendo che tali settori debbano considerarsi come settori policentrici, articolati, cioè, su altrettanti centri quante sono le località indicate nel sopracitato decreto;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 198ª adunanza del 21 marzo 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1) I settori sotto elencati, citati nel decreto ministeriale del 3 giugno 1961 con nomi di due o più località, debbono considerarsi come settori policentrici, articolati, cioè, su tanti centri quante sono le località indicate per ciascuno di tali settori nel decreto ministeriale stesso:

Zona STIPEL

Settori bicentrici:

Biella-Campiglia (distretto di Biella);
Alagna Valsesia-Scopello (distretto di Borgosesia);
Dronero-Stroppo (distretto di Cuneo;
Issime-Gressoney S. Jean (distretto di Ivrea);
Pont S. Martin-Champorcher (distretto di Ivrea);
Viù-Usseglio (distretto di Lanzo Torinese);
Sampeyre-Casteldelfino (distretto di Saluzzo);
Baveno-Stresa (distretto di Baveno);
Appiano Gentile-Fino Mornasco (distretto di Como);
Argegno-San Fedele (distretto di Como);
Crodo-Val Formazza (distretto di Domodossola);
Gargnano-Turano (distretto di Salò);
Vestone-Bagolino (distretto di Salò).

Settori tricentrici:

Aosta-Etroubles-Valpelline (distretto di Aosta);
Villeneuve-Rhême N. D.-Valgrisanche (distretto di Aosta);
Ceres-Balme-Groscavallo (distretto di Lanzo Torinese);
Pont Canavese-Noasca-Ceresole (distretto di Rivarolo Canavese).

Zona TELVE

Settore bicentrico:

Bussolengo-Sona (distretto di Verona).

2) Le distanze tariffarie fra i settori policentrici ed il CD di appartenenza debbono essere calcolate separatamente per ciascun centro di tali settori.

3) Il traffico tra tutte le località comprese in uno stesso settore policentrico, anche se collegate a centri diversi del settore, deve essere considerato traffico settoriale a tutti gli effetti.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: Russo

(7824)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1963.

Nomina di un membro del Comitato della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 23 e 27 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1949, n. 948;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1960, con il quale è stato nominato il Comitato della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1962, con il quale il sig. Luigi Aniballi era chiamato a far parte del predetto Comitato, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione dell'Associazione sindacale interessata;

Decreta:

Il sig. Adolfo Lucchini è nominato membro del Comitato della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Luigi Aniballi, dimissionario.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7810)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Avellino, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino;

Vista la nota n. 2973 del 5 agosto 1963, con la quale l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia propone che il rag. Costantino Silvestro venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Vittorio Sellitto, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Costantino Silvestro è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Avellino, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino, quale rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in sostituzione del dott. Vittorio Sellitto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7894)

DECRETO PREFETTIZIO 20 agosto 1963.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto 22 settembre 1961, n. 41054, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-63;

Vista la lettera n. 2013 in data 26 luglio 1963, con la quale il direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a seguito del trasferimento ad altra sede del prof. Pietro Maranzana, designa, in sostituzione del predetto, per la partecipazione al Consiglio provinciale di sanità quale rappresentante dell'Istituto, il dott. Mario Bertoli, reggente la consulenza medica compartimentale per il Piemonte dell'Istituto stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente del Consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 1961-1963;

Sentito il medico provinciale al riguardo;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Mario Bertoli è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino per lo scorcio del triennio 1961-1963, in sostituzione del prof. Pietro Maranzana, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Torino, addì 20 agosto 1963

Il prefetto: MIGLIORE

(7838)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica recante il n. 1165, apparso nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1963, deve intendersi rettificato come segue: « Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165. Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dalla « Terni Società per l'Industria e l'Elettricità » s.p.a. ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1963, il comune di San Vitaliano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.631.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7857)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 50, foglio n. 352, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Bartaletti Angiolino, avverso l'esito del concorso per due posti di bidello supplente presso la Scuola media di Roccastrada (Grosseto).

(7836)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1963, registro n. 42, foglio n. 267, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Bruno Poropat, avverso la nomina alla cattedra di viola presso il Conservatorio di musica di Trieste.

(7837)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Pesco Sannita

Con decreto provveditoriale n. 42843, in data 26 agosto 1963, è stato approvato il piano di zona del comune di Pesco Sannita, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto nessuna determinazione è stata adottata per le opposizioni a firma di: 1) Polvere Rosaria ed altri 135 cittadini; 2) D'Agostino Giuseppe; 3) Girardi Antonio; 4) D'Andrea Giuseppe; 5) Pilla Assunta; 6) Battista Alfredo; 7) Pennucci Cosimo; 8) Gagliardo Pietrantonio; 9) Orlando Amedeo; 10) Pennucci Luciano, in conseguenza delle modifiche apportate al piano.

(7879)

Approvazione del piano di zona del comune di Alife

Con decreto provveditoriale n. 42846, in data 27 agosto 1963, è stato approvato, con stralcio sia dell'isolato ubicato alla estremità sud-est del piano, riservato in parte a zona edificatoria ed in parte a pubblico mercato, delimitato secondo l'andamento delle strade di progetto, sia dell'area sita a nord del detto isolato, adiacente alla zona a « verde pubblico », area individuabile nei sei lotti destinati a costruzioni INA-Casa, il piano di zona del comune di Alife, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7882)

Approvazione del piano di zona del comune di San Martino Sannita

Con decreto provveditoriale n. 42578, in data 23 agosto 1963, è stato approvato il piano di zona del comune di San Martino Sannita, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma di: 1) Pecorelli Antonio ed altri; 2) Globo Giuseppe; 3) Rainone Camillo; 4) Nardone Francesco e Giuseppe; 5) Pecorelli Antonio fu Francesco; 6) Rainone Camillo e Maria; 7) Fioretti Luigi; 8) Pecorelli Antonio; 9) Rainone Camillo.

(7884)

Approvazione del piano di zona del comune di Bonito

Con decreto provveditoriale n. 41964, in data 24 agosto 1963, il decimo paragrafo del decreto provveditoriale n. 7377, in data 14 febbraio 1963, relativo all'approvazione del piano di zona del comune di Bonito è stato modificato come segue: « Visto le deduzioni del comune di Bonito in data 9 gennaio 1963, con le quali vengono accolte le predette opposizioni ».

(7885)

Approvazione del piano di zona del comune di Fontanarosa

Con decreto provveditoriale n. 42844, in data 27 agosto 1963, è stato approvato, con stralcio dell'area interessata dall'edificio disposto in fregio alla Strada statale Melfi Appia, il piano di zona del comune di Fontanarosa, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione a firma di Beatrice Pasquale Nicola.

(7880)

Approvazione del piano di zona del comune di Scampitella

Con decreto provveditoriale n. 42845, in data 27 agosto 1963, è stato approvato, con stralcio delle aree ubicate lateralmente al cimitero che risultano destinate ad edifici scolastici, alla edilizia privata ed a futuri interventi, aree che potranno utilizzarsi dopo il conseguito spostamento del cimitero, mediante apposita variante, ed inoltre con stralcio della particella 108, il piano di zona del comune di Scampitella, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state accolte le opposizioni a firma di: 1) Lavanga Euplio fu Giovanni; 2) Rigillo Angelo ed Antonio; 3) Lo Russo Maria Saveria; 4) De Paola Pasquale; 5) Iula Maria fu Donato; 6) Leone Giovanni; 7) Capobianco Antonio di Nicola; 8) Lo Russo Luciano di Ciriaco; 9) Lavanga Arcangelo.

(7881)

Approvazione del piano di zona del comune di Circello

Con decreto provveditoriale n. 42847, in data 26 agosto 1963, è stato approvato, con stralcio dell'area riservata alla costruzione della Chiesa parrocchiale, il piano di zona del comune di Circello, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto, è stata accolta l'opposizione a firma del parroco Alfonso Maiorano, sono state respinte l'opposizioni a firma di: 1) Eulalio (P. Pio) De Palma; 2) Miele Nicola e Miele Pasquale; 3) Zanchelli Domenico; 4) Zaccari Domenico: 5) Biondi Carmelo; 6) Cerrone Arcangelo; 7) Golia Giovanna Maria; 8) Golia Michele; 9) Golia Bartolomeo; 10) Di Tocco Mariannina; 11) Fiscante Alessandro; 12) Petriella Nunzio Donato; 13) Tatavitto avv. Raimondo; 14) Zanchielli Elisabetta, mentre nessuna determinazione è stata adottata per la opposizione a firma di Lucia Errico, Vincenzina e Ermerenziano, in quanto attinente ad area come sopra stralciata dal piano.

(7883)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Approvazione del piano di zona di Biccari colpito dal terremoto dell'agosto 1962

Con decreto provveditoriale del 21 agosto 1963, n. 20401, è stato approvato il piano di zona del comune di Biccari, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 con efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7840)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 130-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 2 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 130-MI », della ditta Donatelli Aldo, con sede in Milano, viale Elvezia n. 12.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(7812)

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 25-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un marchio d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 25-AR », della ditta Raffaelli Gino, con sede in Arezzo, via della Chimera n. 16.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei rimanenti 8 marchi fornitile a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Arezzo.

(7813)

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 2-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934. n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 3 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 2-PD », della ditta Tonello Vittorio, con sede in Padova, via Squarcione n. 1.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei rimanenti 4 marchi fornitile a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Padova.

(7815)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1963, foglio n. 335, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Annunziata Carlo contro la decisione in data 23 novembre 1959, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Napoli rigettò il ricorso proposto dallo stesso signor Annunziata avverso il provvedimento con il quale il sindaco di Napoli accolse la richiesta del sig. De Filippo Salvatore di aggiunta delle voci: « scatolame, vini ed olii in bottiglia » alla licenza già in suo possesso per la vendita di frutta e verdura in via Mergellina n. 214.

(7855)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 4 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	621,06	621,02	621 —	621 —	621,10	621 —	621 —	621 —
$ Can.	573,18	573,30	573,20	573,45	572,40	573,19	573,50	573,10	573,12	573,20
Fr. Sv.	143,89	143,90	143,885	143,8875	143,85	143,89	143,89	143,90	143,89	143,88
Kr. D.	89,90	89,92	89,935	89,915	89,90	89,92	89,93	89,90	89,91	89,90
Kr. N.	86,77	86,78	86,80	86,79	86,80	86,77	86,79	86,80	86,78	86,78
Kr. Sv.	119,63	119,63	119,60	119,61	119,60	119,61	119,63	119,65	119,61	119,60
Fol.	171,90	171,78	171,78	171,785	171,85	171,87	171,74	171,90	171,85	171,85
Fr. B.	12,44	12,445	12,449	12,4425	12,445	12,45	12,4425	12,44	12,44	12,445
Franco francese	126,73	126,74	126,715	126,7225	126,70	126,73	126,72	126,74	126,74	126,73
Lst.	1737,41	1737,15	1737,375	1737,375	1737,35	1737,42	1737,45	1737,50	1737,50	1737,30
Dm. occ.	155,99	155,90	155,925	155,9025	155,93	155,99	155,92	156 —	155,99	155,95
Scell. Austr.	24,06	24,065	24,07	24,0625	24,05	24,07	24,071	24,06	24,06	24,07
Escudo Port.	21,66	21,665	21,67	21,67	21,70	21,66	21,65	21,68	21,67	21,67

Media dei titoli del 4 settembre 1963

Rendita 5 % 1935		107,775
Redimibile 3,50 % 1934		89,65
Id.	3,50 % (Ricostruzione)	85,35
Id.	5 % (Ricostruzione)	97,425
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	94,025
Id.	5 % (Città di Trieste)	95,175
Id.	5 % (Beni Esteri)	93,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)		100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)		100,85
Id.	5 % (» 1° aprile 1966)	101,20
Id.	5 % (» 1° gennaio 1968)	101,575
Id.	5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
Id.	5 % (» 1° gennaio 1970)	102,95
Id.	5 % (» 1° gennaio 1971)	102,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)		100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1963

1 Dollaro USA	621,06
1 Dollaro canadese	573,475
1 Franco svizzero	143,889
1 Corona danese	89,922
1 Corona norvegese	86,79
1 Corona svedese	119,62
1 Fiorino olandese	171,762
1 Franco belga	12,442
1 Franco francese	126,721
1 Lira sterlina	1737,412
1 Marco germanico	155,911
1 Scellino austriaco	24,067
1 Escudo Port.	21,66

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 giugno 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1963 registro n. 54, foglio n. 302

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono stati rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 3 aprile 1924 - Bollettino ufficiale 1924, dispensa 17, pagina 999:

Arzeri Giulio, da Sellero (Brescia), soldato 5° Rgt. alpini, matricola n. 13036. Il luogo di nascita viene così rettificato: Breno (Brescia). Inoltre il numero di matricola è: 9166-*bis*.

Regio decreto 21 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1942, registro n. 28 Guerra, foglio n. 152 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 103, pagina 8135:

Di Bello Eligio di Francesco e fu Consiglia Muzzonigro, da Mottola (Taranto), maresciallo capo CC. RR. Il cognome viene così rettificato: De Bello.

Regio decreto 28 maggio 1925 - Bollettino ufficiale 1925, dispensa 25, pagina 1544:

Dupont Pietro, da Valtournanche (Torino), sergente 4° Rgt. alpini, matricola n. 20813. Il luogo di nascita viene così rettificato: Valsavaranche (Regione autonoma Valle d'Aosta).

Regio decreto 4 gennaio 1920 - Bollettino ufficiale 1920, dispensa 5, pagina 149:

Ferranti Oreste, da Colobraro (Potenza), sottotenente II Rgt. alpini. Il cognome viene così rettificato: Ferrauti.

Regio decreto 3 aprile 1924 - Bollettino ufficiale 1924, dispensa 17, pagina 1027:

Ferrautti Oreste, da Colobraro (Potenza), sottotenente cpl. 6° Rgt. alpini. Il cognome viene così rettificato: Ferrauti.

Regio decreto 23 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1937, registro n. 37 Guerra, foglio n. 236 - Bollettino ufficiale 1938, dispensa 7, pagina 578:

Garbagnati Achille di Paolo e di Antonia Biffi, da Monza, 7° Rgt. alpini, viene rettificato in: Garbagnati Achille di Carlo e di Antonietta Biffi.

Decreto ministeriale 4 dicembre 1952 - Bollettino ufficiale 1953, dispensa 8, pagina 827:

Insigna Antonio di Lucio e di Dallate Rosa, da Mistretta (Messina), classe 1916, artigliere 24° Raggruppamento artiglieria di Corpo d'armata. Il cognome viene così rettificato: Insinga.

Decreto 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1948, registro n. 3 Esercito, foglio n. 81 - Bollettino ufficiale 1948, dispensa 5, pagina 527:

Medaglia d'oro al valor militare conferita alla Bandiera del 54° Reggimento fanteria « Sforzesca ». La data del fatto d'arme viene rettificata in: « Russia - Don e Donez 1942 ».

Regio decreto 22 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1942, registro n. 2 Guerra, foglio n. 209 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 26, pagina 1807:

Ponticello Antimo fu Filippo e di Coppola Girolama, da Sant'Antimo (Napoli), geniere 104° Cp. marconisti. Il cognome viene così rettificato: Ponticiello.

Regio decreto 3 aprile 1926 - Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1381:

Puzzolo Felicino, da Terralba (Cagliari), caporal maggiore 216° Rgt. fanteria, matricola n. 5635. Il cognome viene così rettificato: Putzolu.

Regio decreto 31 marzo 1921 - Bollettino ufficiale 1921, dispensa 21, pagina 1054:

Tommasi Pietro, da Comacchio (Ferrara), soldato 395° Cp. mitragliatrici, matricola n. 2103. Il cognome viene così rettificato: Tomasi.

Regio decreto 6 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1940, registro n. 22 Guerra, foglio n. 304 - Bollettino ufficiale 1940, dispensa 66, pagina 6976:

Zurro Amedeo fu Salvatore e di Concas Antonia, da Gonnospanadiga (Cagliari), soldato Battaglione mortai « Littorio ». Il cognome viene così rettificato: Zurru. Inoltre il luogo di nascita è: Gonnosfanadiga (Cagliari).

(7849)

Annullamento di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 29 maggio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
registro n. 52, foglio n. 60

Fortini Pietro, da Porotto (Ferrara), classe 1913 - Distretto militare Bologna, ex sergente maggiore. — La concessione della croce al valor militare effettuata in favore del Fortini Pietro con decreto presidenziale 6 aprile 1951 è annullata e considerata come non avvenuta in quanto il predetto, per effetto dell'art. 9 della legge 24 marzo 1932, n. 453, alla data della concessione stessa era incapace a conseguire decorazioni al valor militare perchè espulso dall'Esercito dal 20 maggio 1949.

(7850)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 27 marzo 1936, n. 1585/R/Gab., con cui al sig. Rifesser Giuseppe Antonio nato a Castelrotto il 18 marzo 1890 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Rives;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 27 giugno 1963 dal sig. Rives Augusto, in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 27 marzo 1936, numero 1585/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Rives Augusto nato a Castelrotto il 12 dicembre 1933 ed ivi residente, viene ripristinato nella forma tedesca di Rifesser.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 agosto 1963

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

(7839)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a due posti di microbiologo in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di microbiologo in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati devono essere in possesso della laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale. Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati dello Stato che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio inferiore a « buono »;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età prevista nel precedente articolo, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposta su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli che i concorrenti ritengano utili agli effetti del concorso.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Programma d'esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema relativo alle alterazioni di natura microbiologica delle opere d'arte ed alle tecniche di controllo dei microrganismi che provocano tali alterazioni (otto ore di tempo);

2) relazione su un riconoscimento microscopico dei microrganismi che attaccano le opere d'arte e i materiali di restauro (dieci ore di tempo);

3) traduzione di un brano di lingua straniera di argomento scientifico dall'inglese, francese o tedesco (a scelta del candidato).

Prova orale:

a) tecniche microscopiche e microbiologiche relative al prelievo, alla identificazione e all'isolamento su terreni culturali dei microrganismi. Elementi climatici e loro influenza sulla deteriorazione delle opere d'arte, con particolare riferimento allo sviluppo di microrganismi. Microbiologia industriale relativa ai materiali usati nelle differenti tecniche del restauro.

Metodi di controllo chimici e fisici per la conservazione delle opere d'arte. Tecniche di conservazione del legno, dei tessuti, del cuoio, della carta e di altri materiali in uso nel campo artistico;

b) funzionamento ed attribuzioni delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e degli Istituti con ordinamento autonomo (Istituto centrale del restauro, Gabinetto nazionale delle stampe, Gabinetto fotografico nazionale, Calcografia nazionale, Museo delle arti e delle tradizioni popolari, Opificio delle pietre dure, Museo di Castel Sant'Angelo e Museo d'arte orientale;

c) nozioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli artt. 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, il bollo è da L. 200;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sia la graduatoria di merito che quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo Decreto.

Art. 10.

Documenti da presentarsi in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il

termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 27 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, numero 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, od in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesione o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2) del precedente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni ed infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti;

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici o razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dall'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare il certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciato dal notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale e al quale deve essere prodotto il documento e presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale. Qualora il diploma non sia rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 200 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 4 maggio 1955, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato delle autorità consolari.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito richiesta nel primo comma dello stesso articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente. I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco. I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'Ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre ad un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di microbiologo.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova i microbiologi in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1963
Registro n. 50, *foglio* 127

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi ROMA

Il sottoscritto nato a il . . . . (prov. di .) e residente in . . . (prov. di .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso per esame e per titoli a 2 posti di microbiologo in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1963.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .

3) ha diritto all'aumento dei limiti di età perchè . (1);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede (3).

Data, lì

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni.

Note:

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età 32 anni.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 4 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(7441)

Concorsi per esami colloquio nei ruoli della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti: a) quattro posti di ispettore nel ruolo degli archeologi; b) quattro posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte; c) cinque posti di architetto nel ruolo degli architetti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 16 aprile 1959;

Considerato che, a seguito dell'applicazione della legge n. 1264, si sono resi disponibili, per i normali concorsi pubblici, nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti rispettivamente 36, 37 e 54 posti, 1/10 dei quali è stato accantonato per essere messo a concorso, mediante esame colloquio, fra gli assistenti universitari ordinari di una delle cattedre di cui alla tabella annessa alla predetta legge n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame colloquio, nei ruoli della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

a) un concorso a 4 posti di ispettore nel ruolo degli archeologi;

b) un concorso a 4 posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte;

c) un concorso a 5 posti di architetto nel ruolo degli architetti.

Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i posti di ispettore nel ruolo degli archeologi laurea in lettere o filosofia;

b) per i posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte: laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero;

c) per i posti di architetti nel ruolo degli architetti: laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Art. 2.

Giusta la tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 i concorrenti ai posti di ispettore nel ruolo degli archeologi debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: archeologia e storia dell'arte greca e romana; antichità greche e romane; etruscologia e archeologia italica; topografia dell'Italia antica; topografia romana; antichità pompeiane ed ercolanesi.

I concorrenti ai posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte debbono essere assistenti alla storia dell'arte medioevale e moderna.

I concorrenti ai posti di architetto nel ruolo degli architetti, debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: storia dell'arte e storia e stili della architettura; caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; restauro dei monumenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte in carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di servizio rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa ha una anzianità di effettivo e lodevole servizio quale assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 5.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) a quale concorso intenda partecipare;

e) il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine fissato al precedente art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto nella domanda dalla Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con successivi decreti.

Art. 7.

Le graduatorie degli idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli invalidi di guerra o per fatti di guerra, di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 giugno 1959, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4°, del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Le prove dell'esame colloquio sono le seguenti:

Per i candidati ai posti per ispettore archeologo:

a) storia dell'arte classica, antichità greche paleoitaliche e romane, analisi storica e stilistica di opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

b) nozioni di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti;

e) conservazione e restauro di opere d'arte e oggetti antichi.

Per i candidati ai posti per ispettori storici dell'arte:

a) storia dell'arte: al candidato saranno rivolte domande atte ad accertare la sua preparazione storica e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana;

b) analisi storica e stilistica di opere d'arte italiana e di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

c) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

d) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato direttamente o per mezzo di riproduzioni con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte;

e) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Per i candidati ai posti per architetti:

a) storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

b) tecnica di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazione, schema di calcolo ed esempi concreti sottoposti al andidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 9.

L'esame colloquio avrà luogo a Roma nei giorni nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

L'esame colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali, o telegrafici, non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 10.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato l'esame colloquio e che possono far valere titoli validi ai fini della preferenza, a parità di merito, o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire **al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti** - Ufficio concorsi, entro il termine **perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'apposita** comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma di seguito indicata:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 10 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità riportate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

e) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra(nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; i mutilati e gli invalidi in seguito a deportazione o internamento ad opera del nemico ed i mutilati e invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, numero 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, **dimo-**

streranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al capoverso del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli dei concorsi pubblici a ispettori archeologi, storici dell'arte ed architetti banditi ed espletati entro il 1° novembre del 1963 ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello dei concorsi pubblici.

I posti dei concorsi riservati agli assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei pubblici concorsi indetti entro il 31 ottobre 1963 anche se non ancora espletati.

Art. 13.

I vincitori conseguiranno la nomina in prova rispettivamente con la qualifica di ispettore archeologo, ispettore storico dell'arte ed architetto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo, gli interessati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso che rivestano qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori e gli architetti se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ,ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato.

Art. 14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963
Registro n. 50, foglio 395

(7439)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1145 del 29 marzo 1963, relativo alle assegnazioni delle condotte veterinarie ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1960;

Vista la lettera del 21 agosto 1963 del dott. Cesare Gissara, diretta al sindaco di Lentini e, per conoscenza, a questo ufficio, con la quale lo stesso rinunzia alla nomina di veterinario condotto del comune di Lentini;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso, approvata con proprio decreto n. 1113 del 26 marzo 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, dalla quale risulta che il dott. Bosco Filadolfo, classificato al 2° posto della graduatoria e dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Carlentini, aveva chiesto in ordine di preferenza la condotta veterinaria di Lentini per prima;

Visto che il dott. Bosco Filadelfo, nominato veterinario condotto del comune di Carlentini, con delibera del Consiglio comunale n. 124 del 27 luglio 1963, interpellato ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con dichiarazione del 26 agosto 1963, ha comunicato di accettare la nomina a veterinario condotto del comune di Lentini;

Visto che il dott. Andolina Carmelo, classificato al 3° posto degli idonei, che segue in graduatoria il dott. Bosco Filadelfo, aveva indicato come seconda sede di preferenza, la condotta veterinaria di Carlentini;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 1145 del 29 marzo 1963 i sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Bosco Filadelfo: condotta veterinaria di Lentini;
Andolina Carmelo: condotta veterinaria di Carlentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siracusa, addì 29 agosto 1963

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(7917)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5532 del 19 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;

Considerato che delle sedi assegnate con i precedenti decreti n. 6293 del 10 luglio 1963 e n. 6434 del 13 luglio 1963 sono rimaste vacanti per mancata accettazione delle vincitrici le condotte ostetriche dei comuni di Candidoni, di Melito Porto Salvo (2ª condotta) e di Seminara (frazione Barrittieri);

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Sergi Antonia, nata il 1° dicembre 1903: Melito Porto Salvo (2ª condotta);

Sgambetterra Alba, nata il 3 luglio 1932: Seminara (frazione Barrittieri);

Mazza Elena, nata l'11 gennaio 1927: Candidoni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 20 agosto 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(7890)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7515 del 31 dicembre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a quarantaquattro concorrenti risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Viste le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente, del 28 novembre 1959, n. 22003/I/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Recalcati Massimiliano . . . . punti 63,09 su 100
2. Valcarenghi Guido . . . . . . » 61,19 »
3. Morandi Angelo . . . . . . » 60,77 »
4. Perini Giovanni . . . . . . » 60,65 »
5. Michi Valentino . . . . . . » 55,99 »
6. Vergine Mario . . . . » 55,56 »
7. Malgarini Massimo . . . . . . » 53,22 »
8. Panizza Antonio . . . . . . » 51,13 »
9. Longhi Mosè . . . . » 51,06 »
10. Salterini Mario . . . . . . » 50,95 »
11. Sperindè Armando . . . . . . » 50,88 »
12. Taccari Giuseppe . . . . . . » 50,31 »
13. Mantica Eligio . . . . . . » 50,27 »
14. Faini Franco . . . . » 48,27 »
15. Arneodo Attilio . . . . . . » 46,56 »
16. Cicardi Valentino . . . . . . » 46,50 »
17. Guallini Luigi . . . . » 46,00 »
18. Magni Aldo . . . . » 45,01 »
19. Nobili G. Franco . . . . . . » 43,81 »
20. Solera Albano . . . . » 43,00 »
21. Cherubini Giuseppe . . . . . . » 42,71 »
22. Lambini G. Carlo . . . . . . » 42,70 »
23. Manini Giovanni . . . . . . » 41,70 »
24. Pomati Angelo, nato nel 1927 . . » 41,00 »
25. Zuffada Agostino, nato nell'aprile 1929 . . . . » 41,00 »
26. Serafini Giovanni, nato nel settembre 1929 . . . . » 41.00 »
27. Cantoni Enrico . . . . . . » 40,50 »
28. Marelli Edoardo . . . . . . » 40,00 »
29. Meloni G. Luigi, ufficiale di complemento . . . . » 39,50 »
30. Bignardi Alessandro . . . . . punti 39,50 su 100
31. Baroni Luigi, nato nel 1928 . . » 39,00 »
32. Piantoni Guido, nato nel 1933 . . » 39,00 »
33. Gatti Francesco, nato nel 1925 . . » 38,43 »
34. Antoninetti Angelo, nato nel 1929 . » 38,43 »
35. Barbero Remigio . . . . . . » 38,31 »
36. Padovani P. Leandro . . . . . » 37,50 »
37. Bonomi Ernesto . . . . . . » 37,00 »
38. Bareggi Eugenio . . . . . . » 36,78 »
39. Soatti Alberto . . . . » 36,50 »
40. Robaldo Antonio . . . . . . » 35,96 »
41. Ceccarelli Danilo, ufficiale di complemento . . . . » 35,31 »
42. Armanasco Angelo . . . . . . » 35,31 »
43. Lubrini Angelo . . . . . . » 35,20 »
44. Pagani Giuseppe . . . . » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 21 agosto 1963

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. 4935, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto, bandito con proprio decreto n. 7515 del 31 dicembre 1962;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959 e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato ed assegnati alle condotte veterinarie comunali o consorziali a fianco di ciascuno indicate:

1) Recalcati dott. Massimiliano: condotta veterinaria comunale di Legnano;

2) Valcarenghi dott. Guido: condotta veterinaria consorziale di Cornaredo, Pero, Vanzago e Pregnana Milanese;

3) Morandi dott. Angelo: condotta veterinaria consorziale di San Colombano al Lambro e Graffignana;

4) Perini dott. Giovanni: condotta veterinaria consorziale di Settala, Vignate, Liscate e Pantigliate.

Il sindaco di Legnano e i sindaci capiconsorzio, nella loro qualità di presidenti dei Consorzi stessi, sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 21 agosto 1963

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(7918)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.